

**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI E SERVIZI SAP BUSINESS OBJECTS PER IL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – SISTEMA DI E-PROCUREMENT**

ID 1593



Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 4 S: Titolarità delle licenze d'uso e ampliamento

Articolo 5 S: Garanzie

Articolo 6 S: Subappalto

Articolo 7 S: Consegna

Articolo 8 S: Verifica di conformità

Articolo 9 S: Servizio di gestione, aggiornamento e ampliamento

Articolo 10 S: Servizio di supporto specialistico

Articolo 11 S: Penali

Articolo 12 S: Corrispettivo

Articolo 13 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 14 S: Risoluzione

Articolo 15 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Definizioni

Articolo 3 G: Aumento e diminuzione – Modifiche e Varianti in aumento e in diminuzione

Articolo 4 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G: Proprietà dei prodotti

Articolo 10 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 12 G: Cauzione

Articolo 13 G: Recesso

Articolo 14 G: Recesso per giusta causa

Articolo 15 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 16 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 17 G: Subappalto

Articolo 18 G: Foro esclusivo

Articolo 19 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 20 G: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 21 G: Codice Etico – modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di soluzioni e servizi SAP Business Objects per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ID 1593 – sistema di e-procurement

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 22 G: Ulteriore condizione risolutiva espressa

Articolo 23 G: Subingresso nel contratto

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Luigi Marroni, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (di seguito per brevità anche "Committente"),

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- a) la Consip, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000), nonché dell'articolo 58 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), e dei relativi decreti attuativi, ha il compito di provvedere all'attuazione del Programma di razionalizzazione degli Acquisti per beni e servizi della Pubblica Amministrazione, anche mediante, tra l'altro, la stipula di Convenzioni quadro con imprese fornitrici, individuate tramite procedure ad evidenza pubblica ne rispetto della normativa vigente, a beneficio di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- b) in particolare, con il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato alla Consip lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione degli Acquisti per beni e servizi della Pubblica Amministrazione, ciò anche mediante un sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche e la creazione e l'utilizzo dei mercati elettronici per l'acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni anche ai sensi del D.P.R. 101 del 4 Aprile 2002;
- c) in attuazione di tali previsioni sono state sottoscritte più Convenzioni con le quali di volta in volta il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- d) la Consip, in esecuzione dei compiti istituzionali assegnatigli, ha sottoscritto con il predetto Ministero apposita Convenzione in data 28 dicembre 2011 e successivamente in data 7 febbraio 2013;



- e) in esecuzione dei compiti assegnatigli dal MEF, la Consip, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'affidamento della fornitura di soluzioni e servizi SAP Business Objects per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso una procedura di gara svolta tramite Sistema Dinamico di acquisizione ICT;
- f) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- g) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Capitolato d'Oneri, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- h) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, Consip procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- i) il numero di repertorio del contratto è il seguente, il codice identificativo gara , CIG, è il seguente: _____;
- j) gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero;
- k) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- l) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- m) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico, parte I e parte II; Allegato "III" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "IV" - "Modalità di trasmissione delle fatture") definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle



prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:

- a) servizi di gestione, aggiornamento e ampliamento dei sistemi conoscitivi SAP Business Objects utilizzati nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. (sistema di e-procurement) descritto nel capitolo 2 del Capitolato Tecnico e con riferimento ai prodotti software elencati nel paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico, per 48 mesi a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto;
 - b) servizi di supporto specialistico a consumo su prodotti SAP Business Objects, di cui al successivo art 10 S, che la Committente si riserva di richiedere sulla scorta delle esigenze che emergeranno in corso di esecuzione contrattuale, come previsto nel Capitolato Tecnico.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
 3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico.
 4. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
 5. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi della Committente, dell'Amministrazione o di Sogei S.p.A., tutte site in Roma rispettivamente in via Isonzo 19/E, in via Atanasio Soldati 80 e in via Mario Carucci 99.
 6. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, il Dott. _____. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. _____.
 7. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dall'avvio dell'esecuzione. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula, ossia nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Resta salvo quanto previsto dagli artt. 308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli artt. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.



ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli, ove necessari, relativi:
 - a) all'imballaggio dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
 - c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - d) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera d), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
4. I prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.



7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 4 S

TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO E AMPLIAMENTO

1. L'Impresa riconosce il diritto alla Committente di ampliare l'utilizzo dei prodotti software di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera a), fino ai limiti definiti nel Capitolato Tecnico, ovvero, nel caso di metrica per sessioni concorrenti, in quantità illimitata e senza nessuna restrizione sul numero di sessioni concorrenti attive; ai fini del suddetto ampliamento, ove necessario, l'Impresa riconosce alla Committente la facoltà di installare ulteriori istanze dei prodotti software elencati nella tabella di cui al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico. La Committente non dovrà emettere alcun ordinativo formale per installare tali prodotti.
2. Le condizioni d'uso descritte al precedente comma potranno essere applicate nei primi 36 mesi di validità contrattuale, mentre per gli ultimi 12 mesi di contratto la Committente non procederà ad ulteriori installazioni o ad ampliamenti del numero di sessioni concorrenti attivate.
3. I prodotti di cui al comma 1 devono prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Committente e di terzi da queste autorizzati.
4. Entro 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del termine di durata del presente Contratto ("Data di Certificazione"), la Committente fornirà all'Impresa una dichiarazione attestante il numero delle licenze d'uso relative ai prodotti installati ed effettivamente utilizzati ("Numero di Licenze Certificate"). In tale data i quantitativi delle licenze d'uso dei prodotti software verranno fissati in base al Numero di Licenze Certificate e la Committente e/o l'Amministrazione acquisirà senza ulteriori oneri la titolarità di tali licenze d'uso in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003. Ai fini della certificazione finale la Committente potrà anche avvalersi del supporto fornito dal Fornitore, che, su richiesta della Committente, potrà affiancare la Committente stessa per l'effettuazione della certificazione. Resta inteso che in nessun caso le attività di certificazione interferiranno con o arrecheranno disagi alla normale attività lavorativa della Committente e/o dell'Amministrazione.

ARTICOLO 5 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.



2. L'Impresa garantisce espressamente che i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 8 S "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 6 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 >

3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 7 S

CONSEGNA

1. Con riferimento ai servizi di cui al suindicato articolo 1 S, comma 1 lettera a), qualora, per motivi tecnici, fossero necessarie specifiche autorizzazioni (chiavi di attivazione o simili) per installare nuove istanze dei prodotti stessi o per ampliare il numero di sessioni concorrenti utilizzate, la consegna delle suddette autorizzazioni, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta della Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11



S. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.

ARTICOLO 8 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le componenti software e i servizi oggetto del contratto saranno sottoposte da parte della Committente a Verifica di conformità volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010:
 - con riferimento al servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a) entro il mese successivo al trimestre di riferimento;
 - con riferimento al servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b) entro il mese successivo al mese di riferimento.
4. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
4. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
5. Nel caso di esito positivo delle verifiche di conformità la data dei relativi verbali verrà considerata quale "Data di accettazione del Servizio" con riferimento a ciascuno dei servizi di cui all'art. 1 S comma 1 , lett. a) e lett. b) da parte della Committente.
6. Nel caso in cui, durante la verifica di conformità dei servizi di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a) e lett. b), venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emessa una penale in funzione dei livelli di servizio applicabili ai casi riscontrati.
7. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione dei prodotti .
8. L'impresa, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire alla Committente tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico dei prodotti da parte dell'Amministrazione.
9. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
11. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.



12. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall' Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta erogazione dei servizi oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità dei servizi predetti, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 9 S

SERVIZIO DI GESTIONE, AGGIORNAMENTO E AMPLIAMENTO

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di gestione, aggiornamento e ampliamento dei prodotti software di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del procedimento", comma 1, lett. a), dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto e fino alla scadenza del contratto, secondo le modalità meglio descritte nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il servizio di gestione e aggiornamento include le seguenti attività:
 - i. possibilità di accesso da parte della Committente ai servizi "SAP Enterprise Support" e "SAP Service Marketplace"; nell'ambito del "SAP Enterprise Support" dovrà in particolare essere messo a disposizione della Committente il servizio di "Support Advisory Center", disponibile 7 giorni su 7, 24 ore al giorno;
 - ii. in caso di situazioni critiche relative alla Soluzione software SAP (ad es. implementazione, upgrade, migrazione o problemi di performance), il Fornitore si impegna ad organizzare, su richiesta della Committente e in collaborazione con la casa madre SAP, sessioni di "Continuous Quality Check", allo scopo di ottimizzare il funzionamento dei sistemi; i risultati di tali sessioni devono essere certificati dalla casa madre SAP. Il Fornitore si impegna a svolgere una sessione di "Continuous Quality Check" all'anno per ciascuno dei progetti indicati nel Capitolato Tecnico, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente/Amministrazione. Ulteriori sessioni eventualmente richieste dalla Committente saranno svolte nell'ambito del servizio di supporto specialistico.
3. Nell'ambito dei servizi di gestione e aggiornamento, il Fornitore dovrà garantire l'assistenza tecnica e la manutenzione, per l'intera durata della fornitura, dei prodotti software installati.
4. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
5. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.



6. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
 - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
 - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
7. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.
8. La Committente e/o l'Amministrazione comunicheranno all'Impresa i malfunzionamenti, con il relativo livello di severità, mediante strumento telematico all'indirizzo ____, confermata via fax al numero _____.
9. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
10. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 8, l'Impresa si obbliga a confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via mail o via fax alla Committente, entro i termini di seguito riportati, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 S:
 - a) per il livello di **Severità 1** entro 1 ora solare;
 - b) per i livelli di **Severità 2 e 3** entro 4 ore lavorative.
11. L'Impresa si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità dei prodotti software entro i seguenti termini perentori:
 - **Livello di severità 1:** risoluzione entro 4 (quattro) ore solari dalla presa in carico del problema di cui al precedente comma;
 - **Livello di severità 2:** risoluzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla presa in carico del problema di cui al precedente comma;
 - **Livello di severità 3:** risoluzione entro i tempi concordati tra la Committente e il Fornitore.
12. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 11, la Committente applicherà le penali di cui al successivo articolo 11 S "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
13. Per ogni intervento di manutenzione il Fornitore dovrà redigere e consegnare alla Committente una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della comunicazione del malfunzionamento da parte della Committente/Amministrazione, quella della presa in carico e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.

ARTICOLO 10 S

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b), previa richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione. L'Impresa prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a:
 - i. 60 (sessanta) giorni/persona della figura di Project Manager;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di soluzioni e servizi SAP Business Objects per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ID 1593 – sistema di e-procurement

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



ii. 120 (centoventi) giorni/persona della figura di Solution Architect.

La Committente e/o l'Amministrazione si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.

2. La Committente e/o l'Amministrazione attiveranno il servizio, indicando una stima indicativa dell'impegno previsto e la/e figura/e professionale/i richieste, mediante apposita comunicazione all'Impresa che potrà avvenire mediante strumento telematico all'indirizzo di cui all'art.9 S comma 8, confermato via fax al medesimo numero ivi indicato.
3. Il servizio dovrà essere erogato entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2 pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 S. Il termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla spedizione della e-mail.
4. Al termine di ciascun mese, nel corso della durata contrattuale, il fornitore dovrà sottoporre alla Committente per l'approvazione apposito "Consuntivo attività", contenente i dati e le informazioni indicate nel Capitolato Tecnico. Resta ferma la successiva verifica di conformità del servizio di cui all'art. 8 S.
5. Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende:
 - la personalizzazione del software di Sistema;
 - il test di funzionamento sistemistico ed applicativo del Sistema;
 - il supporto all'evoluzione dei prodotti software installati e alle modalità di configurazione;
 - il tuning del Sistema e dei software;
 - l'organizzazione degli ambienti (dimensionamento, definizione profili autorizzativi, etc.);
 - l'analisi di performance;
 - lo sviluppo di progetti applicativi;
 - la sperimentazione e realizzazione di prototipi.
6. Il servizio verrà svolto presso la sede Consip di via Isonzo 19/E e le sedi Sogei di via Mario Carucci 99 e di via Atanasio Soldati 80, Roma dal lunedì al venerdì, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi, durante il normale orario lavorativo compreso dalle 8:00 alle 17:30).
7. L'Impresa riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tal caso l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla richiesta di sostituzione o nel diverso termine indicato dalla Committente.

ARTICOLO 11 S

PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di consegna delle autorizzazioni (chiavi di attivazione o simili) di cui al precedente articolo 7 S "Consegna" comma 1 la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 12 S, comma 1 lettera a).



2. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di gestione, aggiornamento e ampliamento, di cui al precedente art. 9 S "Servizio di gestione, aggiornamento e ampliamento", si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a:
 - per Livello di severità 1: al valore di un ventiquattresimo dell'1‰ (uno per mille) della somma dei corrispettivi contrattuali di cui all'art. 12 S, comma 1 lettera a) e lettera b) per ogni ora solare di ritardo;
 - per Livello di severità 2 o 3: al valore di un ottavo dello 0,8‰ (zerovirgolaotto per mille) della somma dei corrispettivi contrattuali di cui all'art. 12 S, comma 1 lettera a) e lettera b) per ogni ora lavorativa di ritardo.
4. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di gestione, aggiornamento e ampliamento, di cui al precedente art. 9 S "Servizio di gestione, aggiornamento e ampliamento", si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a:
 - per Livello di severità 1: allo valore di un ventiquattresimo dell'1‰ (uno per mille) della somma dei corrispettivi contrattuali di cui all'art. 12 S, comma 1 lettera a) e lettera b) per ogni ora solare di ritardo;
 - per Livello di severità 2 o 3: allo 0,8‰ (zerovirgolaotto per mille) della somma dei corrispettivi contrattuali di cui all'art. 12 S, comma 1 lettera a) e lettera b) per ogni giorno lavorativo di ritardo;
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 10 S comma 3 per l'erogazione del servizio di supporto specialistico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 12 S, comma 1 lettera b).
6. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, la Committente applicherà una penale una tantum pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 12 S, comma 1 lettera b).
7. In caso di sostituzione di una risorsa senza autorizzazione preventiva della Committente, la Committente applicherà una penale una tantum pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 12 S, comma 1 lettera c).
8. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
9. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
10. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse



applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

11. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 12 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
12. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 12 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale massimo, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari per soluzioni e servizi forniti riportati nella dichiarazione d'offerta, onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € _____,___ = (____/___), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € _____,___ = (____/___), così suddiviso:
 - a) il corrispettivo contrattuale per i servizi di gestione, aggiornamento e ampliamento dei sistemi conoscitivi di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a) è pari a € _____,___ = (____/___);
 - b) il corrispettivo contrattuale per i servizi di supporto specialistico di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), è pari a € _____,___ = (____/___). Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa" il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato nel Consuntivo attività approvato dalla Committente e sulla base delle tariffe indicate al comma successivo.
2. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità extraorario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Project Manager	€ _____,___ = (____/___)
Solution Architect	€ _____,___ = (____/___)

3. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate



dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
7. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
8. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 13 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa:
 - con riferimento al servizio di gestione, aggiornamento e ampliamento dei sistemi conoscitivi di cui all'art. 15 comma 1 lett. a), potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate, successivamente alla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S comma 6;
 - con riferimento al servizio di supporto specialistico di cui all'art.15 comma 1 lett. b) l'Impresa potrà emettere fattura a termine del mese di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati come risultanti dal Consuntivo attività approvato, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S comma 6.
2. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >
< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la



regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che :
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità ed al relativo consuntivo attività approvato dalla Committente.
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003.
8. Il Fornitore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Consip adotta seguendo le indicazioni contenute nell'allegato "modalità di trasmissione delle fatture".
9. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.
10. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 indicato nella dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
11. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali



che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.

12. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art. 17 G comma 10 del contratto.
14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate

ARTICOLO 14 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 20 G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 10 G;



- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente art.7 G;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art 5 S "Garanzie", art 8 S "Verifica di conformità" , art.11 S "Penali", art.15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 9 G "Proprietà dei prodotti", art. 12 G "Cauzione", art. 15 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 16 G "Trasparenza dei prezzi", art. 17 G "Subappalto", art. 20 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 21 G "Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001", art. 22 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
3. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
4. La Committente, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 15 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
- 3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio



Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.

5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

La Committente
l'Amministratore Delegato
Ing. Luigi Marroni

C.F.: _____
Certificatore: _____
Validità: dal _____ al, _____
Firma digitale: n. _____

L'Impresa
Il legale rappresentante

C.F.: _____
Certificatore: _____
Validità: dal _____ al _____
Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di soluzioni e servizi SAP Business Objects per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ID 1593 – sistema di e-procurement

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Titolarità delle licenze d'uso e ampliamento;

Articolo 5 S - Garanzie;

Articolo 7 S – Consegna;

Articolo 8 S – Verifica di conformità

Articolo 9 S - Servizio di gestione, aggiornamento e ampliamento

Articolo 10 S – Servizio di supporto specialistico;

Articolo 11 S - Penali;

Articolo 14 S - Risoluzione;

Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione – Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione;

Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza ;

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore ;

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software ;

Articolo 9 G - Proprietà dei prodotti ;

Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa ;

Articolo 12 G – Cauzione ;

Articolo 13 G – Recesso ;

Articolo 14 G– Recesso per giusta causa ;

Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 16 G- Trasparenza dei prezzi ;

Articolo 17 G – Subappalto ;

Articolo 18 G- Foro esclusivo ;

Articolo 19 G -Trattamento dei dati personali ;

Articolo 20 G - Condizione particolare di risoluzione ;

Articolo 21 G - Codice etico – modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 ;

Articolo 22 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

Articolo 23 G – Subingresso nel contratto

L'Impresa

il legale rappresentante

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di soluzioni e servizi SAP Business Objects per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ID 1593 – sistema di e-procurement

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____